

Venezia, 4. Apr. 2016

PG/2016/ 159144 /ld



ISTITUZIONE
PER LA CONSERVAZIONE
DELLA GONDOLA
E
LA TUTELA
DEL GONDOLIERE

DELIBERAZIONE: del Consiglio di Amministrazione

SEDUTA DEL: 18 MARZO 2016

PRESIDENTE: carica vacante, presiede la seduta
il consigliere Alessandra Vio

DIRETTORE: arch. Loris Sartori

CONSIGLIERI PRESENTI

Alessandra Vio
Aldo Reato
Andrea Balbi

CONSIGLIERI ASSENTI

DELIBERA N. 04 DEL 18.03.2016

Oggetto: Istituzione per la conservazione della Gondola e la tutela del Gondolier: nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e adozione del "*Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017*" e del "*Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*" del Comune di Venezia, approvati dal Commissario Straordinario nella competenza della Giunta Comunale, con deliberazione n. 15 del 29 gennaio 2015.



ISTITUZIONE
PER LA CONSERVAZIONE
DELLA GONDOLA
E
LA TUTELA
DEL GONDOLIERE

Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere

Delibera n. 04

Seduta del 18 marzo 2016

Oggetto: Istituzione per la conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere: nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e adozione del "*Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017*" e del "*Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*" del Comune di Venezia, approvati dal Commissario Straordinario nella competenza della Giunta Comunale, con deliberazione n. 15 del 29 gennaio 2015.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Direttore;

Richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, agli artt. 113 bis e 114, conferisce al Comune la potestà di gestire i servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale tramite le istituzioni;

Preso atto che il Consiglio Comunale di Venezia con propria deliberazione n. 58 del 3/4 Aprile 1995 prot. gen. 95/VE/26332 ha provveduto alla costituzione di una Istituzione denominata "Istituzione per la conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere";

Premesso che:

- in attuazione dell'art. 6 della convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 e degli artt. 20 e 21 della convenzione penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, il Parlamento Italiano ha approvato la legge n. 190 del 6 novembre 2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- successivamente, in attuazione della citata legge n. 190/2012, con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è stato operato un riordino in un unico corpo normativo della disciplina sulla trasparenza e sono state emanate nuove e differenti norme in materia;

- la legge n. 190/2012 individua nell'A.N.A.C. l'autorità nazionale anticorruzione con compiti di vigilanza e consultivi e prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, nonché le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea:



ISTITUZIONE
PER LA CONSERVAZIONE
DELLA GONDOLA
E
LA TUTELA
DEL GONDOLIERE

Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere

- 1) definiscano il Piano triennale di prevenzione della corruzione individuando e selezionando i processi da monitorare, identificando i rischi più probabili nell'ambito dei processi considerati, progettando un sistema di controlli e identificando per ciascun rischio un sistema di azioni per la prevenzione;
- 2) intervengano sull'organizzazione del lavoro per attuare i principi di separazione delle funzioni e di rotazione, al fine di evitare che un dipendente possa gestire un intero processo dalla fase autorizzativa a quella del controllo e che una stessa persona possa essere nelle condizioni di approcciare sempre lo stesso tipo di utenza;
- 3) creino un sistema permanente di formazione sul tema dell'anticorruzione;
- 4) adottino norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
- 5) adottino il codice di comportamento di cui all'art. 54 d.lgs 165/2001;
- 6) nominino un responsabile della prevenzione della corruzione;

- l'art. 24 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in legge n. 114/2014, modifica l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 sull'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, intesa quale accessibilità totale delle informazioni, e prevede che la disciplina del d.lgs. n. 33/2013 si applichi anche agli "*enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione*" nonché, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli "*enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*";

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.144 del 20 ottobre 2014 "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni", ha chiarito che fra gli enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione sono ricompresi tutti gli enti aventi natura di diritto pubblico, economici e non economici;

- l'A.N.AC. si è espressa in maniera inequivocabile con propria FAQ n. 10.2 ricordando che "[...] *le Istituzioni, organismi strumentali dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali dotati di autonomia gestionale, rientrano nel novero degli enti pubblici non economici locali ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 [...]*";

- la medesima Autorità, con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione", nel definire l'ambito soggettivo di applicazione delle misure di



ISTITUZIONE
PER LA CONSERVAZIONE
DELLA GONDOLA
E
LA TUTELA
DEL GONDOLIERE

Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere

prevenzione della corruzione, ricorda come *“Gli enti di diritto pubblico non economici comunque denominati, istituiti, vigilati e controllati da una pubblica amministrazione, nazionale, regionale o locale [...] adottano ciascuno un proprio PTPC e un Programma per la trasparenza”*;

Rilevato che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190/2012 *“l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione”*;
- spetta al medesimo organo di indirizzo politico approvare il Piano Anticorruzione e relativi allegati secondo quanto previsto dall'art.1 comma 8 della legge n. 190/2012;
- il Comune di Venezia, con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 31 gennaio 2014, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 ove, all'art. 3, nel dare ragione del metodo seguito per la sua predisposizione, si evidenzia che *“Il responsabile della prevenzione e i direttori delle direzioni e delle istituzioni, al fine di identificare le aree a rischio di corruzione, hanno individuato le attività e i procedimenti amministrativi di cui al comma 16 dell'art. 1 della legge 190/2012 integrando l'elenco ove necessario”*;
- il Comune di Venezia, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 15 del 29 gennaio 2015, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che costituisce sezione dello stesso, entrambi aggiornati al triennio 2015-2017, ove l'art. 8 recita: *“Le disposizioni del presente piano, in materia di anticorruzione e trasparenza, si applicano altresì: a) [...]; b) alle istituzioni, organismi strumentali dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali dotati di autonomia gestionale, quali enti pubblici non economici locali ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000”*; ciò conseguentemente della succitata novella dell'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, intervenuta con l'art. 24 bis del decreto legge 90/2014.

Considerato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che costituisce sezione dello stesso, del Comune di Venezia sono stati concepiti ed aggiornati in collaborazione con i Direttori delle Istituzioni, sia per quanto compete l'individuazione delle aree di rischio, la definizione delle azioni e dei controlli in materia di anticorruzione, sia in relazione ai dati soggetti a pubblicazione;

Richiamati:

- 7) la legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- 8) il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014;
- 9) il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- 10) il Piano Nazionale Anticorruzione, compresi gli allegati e le relative Tavole;
- 11) lo Statuto del Comune di Venezia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25 marzo 2013;
- 12) il Regolamento di funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22 maggio 2006;



ISTITUZIONE
PER LA CONSERVAZIONE
DELLA GONDOLA
E
LA TUTELA
DEL GONDOLIERE

Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere

Atteso che, come previsto dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, la deliberazione è proposta dal responsabile per la prevenzione della corruzione, nominato con il presente provvedimento;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di poter deliberare sull'argomento, in quanto rispondente agli obiettivi del Comune di Venezia, di cui l'Istituzione per la conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere è organismo strumentale, per la definizione della strategia di prevenzione dei rischi di corruzione, e ritenuto quindi di procedere alla sua approvazione;

A voti unanimi dei presenti;

DELIBERA

- 1) di nominare, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, l'arch. Loris Sartori, Direttore dell'Istituzione, responsabile per la prevenzione della corruzione e conseguentemente, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, responsabile per la trasparenza per l'Istituzione per la conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere;
- 2) di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che costituisce sezione dello stesso, approvati con deliberazione n. 15 del 29 gennaio 2015 dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, per quanto applicabili alle attività dell'Istituzione per la conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere, con riserva di definire, eventualmente, aspetti di dettaglio applicativo in un secondo momento;
- 3) di incaricare il Direttore dell'Istituzione per la conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere dell'attuazione degli adempimenti previsti nel piano e nei suoi allegati;
- 4) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22 maggio 2006.

*fto Il Consigliere
dell'Istituzione Gondola
arch. Alessandra Vio*

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA E LA TUTELA DEL GONDOLIERE

Deliberazione n. 04 del 18.03.2016

Oggetto: Istituzione per la conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere: nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e adozione del “*Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017*” e del “*Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*” del Comune di Venezia, approvati dal Commissario Straordinario nella competenza della Giunta Comunale, con deliberazione n. 15 del 29 gennaio 2015.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Vista la regolarità della proposta;

Vista la regolarità della documentazione;

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000

SI ESPRIME PARERE DI REGOLARITA'

*Il Direttore
dell'Istituzione Gondola
arch. Loris Sartori*

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA E LA TUTELA DEL GONDOLIERE

Deliberazione n. 04 del 18.03.2016

Oggetto: Istituzione per la conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere: nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e adozione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017" e del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" del Comune di Venezia, approvati dal Commissario Straordinario nella competenza della Giunta Comunale, con deliberazione n. 15 del 29 gennaio 2015.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Vista la legalità della spesa;

Vista la regolarità della documentazione;

Vista la corretta imputazione della spesa al bilancio;

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000

SI ESPRIME PARERE DI REGOLARITA'

Verificata l'effettiva disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio

*Il Direttore
dell'Istituzione Gondola
arch. Loris Sartori*